

## Dieci no alla Grande Riforma del Polo

*di Andrea Manzella*

La gente è stanca di votare e ha fretta di capire. Due condizioni che spiegano la moda ultima di decaloghi per motivare il «sì» o il «no» nel referendum prossimo venturo del 25 giugno. Seguiamo, dunque, questa moda per elencare, a nostra volta, le ragioni che convincono al «no».

Ragione n. 1 – Questa riforma, come i tentativi che negli anni l'hanno preceduta, è figlia di un'idea sbagliata: il mito della Grande Riforma Costituzionale. Dovremmo aver capito, ormai, che l'unica vera riforma costituzionale italiana l'hanno fatta gli elettori con il referendum del 1993. Quando, senza toccare la Costituzione, hanno cambiato la legge elettorale. E hanno così capovolto quello che è lo snodo centrale di ogni ordinamento costituzionale: la formazione del governo e della sua maggioranza. Il «fatto maggioritario» non si condensa più in parlamento, ma nasce immediatamente dalla scelta degli elettori. Questo punto fondamentale è rimasto invariato anche dopo la controriforma elettorale varata in extremis dal morente governo Berlusconi. Naturalmente restava e resta tutta un'opera costituzionale conseguenziale da fare: meccanismi da adeguare, logiche istituzionali da sviluppare, garanzie da costruire o rafforzare. Ma il cardine intorno cui tutto deve ruotare è quello. La grande svolta è stata lì, tutto il resto è contorno e completamento. L'accanimento nell'idea di Grande Riforma ignora, invece, il punto (elettorale) da dove cominciare. Il progetto che ne è venuto fuori è dunque vuoto di dentro. Perciò: «no».

Ragione n. 2 – Dato che la Costituzione ha bisogno di emendamenti coerenti con la svolta maggioritaria, occorre innanzitutto uscire dall'idea stessa di Grande Riforma e dal cumulo di sovrastrutture e di procedure devianti (parlamentari, governative, regionali) che essa porta con sé. Il testo costituzionale deve, invece, assumere un limpido andamento maggioritario e bipolare: cioè il congiungimento tra la logica di una buona legge elettorale maggioritaria e la logica di procedure e strutture costituzionali ad essa coerenti. Dire «no» a quel progetto sovraccarico significa aprire la via alla «convenzione» di tipo europeo che sta entrando nella testa di molti per il dopo-referendum. Il «sì» avrebbe, invece, solo un senso politico dirompente. Nessuna millantata pausa di riflessione sarebbe possibile. Non è vero infatti, che, c'è tempo fino al 2011-2016. Queste date non ci sono nel progetto. La «devolution» ha effetto immediato ed è su di essa che la Lega Nord gioca la carta della vita. Per il resto, c'è solo scritto che le nuove norme si applicano nella prima legislatura successiva a quella in corso. Se passa il progetto, la tentazione della «spallata» sarebbe, quindi, irresistibile. Per provocare elezioni anticipate, per azzerare tutti i risultati istituzionali successivi al 9 aprile e per cercare, con la «rivincita», di governare con i poteri della «nuova Costituzione».

Ragione n. 3 – «No», perché si deve fermare il tentativo di cambiare oltre un terzo della Costituzione con una prepotenza di metodo. Usando cioè una procedura (quella dell'art. 138 Cost.) che è concepita per modifiche puntuali e parziali. Così fu, nonostante i clamori e le autocritiche, anche per il famoso titolo V della Costituzione. Si cambiò allora, appunto, solo un titolo sui sei dell'ordinamento della Repubblica e cinque articoli su 139. Ora si toccano tutti e sei i titoli di quella parte della Costituzione ed oltre 50 articoli. Ci troviamo di fronte ad un uso abusivo del potere costituente. Tra potere di «revisione» e potere «costituente» c'è, infatti, un abisso concettuale di qualità e un abisso pratico di quantità. La prova è che quando, l'ultima volta, con metodo condiviso, si perseguì il mito della Grande Riforma, si riconobbe correttamente necessaria una speciale legge costituzionale istitutiva della Bicamerale e della sua procedura. È questo l'unico vero precedente che conta, ed è stato violato.

Ragione n. 4 – «No», perché bisogna mantenere l'essenza del regime parlamentare. Nel progetto, il rapporto governo-parlamento tende, invece, ad incollarsi in una specie di monismo governativo: con l'assorbimento nei poteri del primo ministro di ogni autonomia delle Camere rappresentative.

È fuori questione, infatti, l'esigenza di dare «stabilità» ai governi e di evitare le «degenerazioni del parlamentarismo» (per usare le famose avvertenze dell'Assemblea Costituente). Ma, con il progetto approvato, non ci saranno più rimedi contro l'incapacità di governo o contro le infedeltà al programma o, ancora, al corrompimento del potere solitario del primo ministro. Con il potere di scioglimento scippato al capo dello Stato, con la «sfiducia costruttiva» (il cambio del primo ministro con l'immediata indicazione del sostituto) che può essere impedita da un pugno di suoi fedelissimi, con la questione di fiducia riservata ai «suoi» deputati, con il voto bloccato, il primo ministro ha il dominio effettivo anche della rappresentanza parlamentare. Dopo l'ultima legge elettorale che ha visto i parlamentari «nominati» dai partiti, il logico passo successivo, in tali condizioni, potrebbe paradossalmente essere solo quello di parlamentari «nominati» in un listone del primo ministro...

Ragione n. 5 – «No», perché non è vero che la Grande Riforma riguarda solo la parte organizzativa della Costituzione e risparmia i principi e i diritti fondamentali. Basta leggere questa parte valoriale della Costituzione per capire che la sua prima cintura difensiva è costituita dalla «riserva di legge». Ma se il parlamento che deve fare la legge è nell'«incontrollato dominio» del primo ministro, la prima difesa dei diritti fondamentali diventa formula illusoria. Viene così alterata quella misura di equilibrio che regge ciascuna parte della Costituzione e la Costituzione stessa nel complesso delle sue parti: la misura su cui tanto insistè il giovane deputato pugliese che alla Costituente disegnò quella architettura, e che si chiamava Aldo Moro.

Ragione n. 6 – Al bicameralismo ripetitivo, che si vuole concordemente superare per dare alle nostre regioni uno sbocco al centro del sistema parlamentare, si sostituisce un bicameralismo fittizio. Fittizio perché tra Senato, casa presunta delle autonomie regionali, e Camera dei Deputati, alla fine è questa che prevale: attraverso farraginosi meccanismi che, ad un certo punto, coinvolgono, in un improprio ruolo politico, il capo dello Stato. E la Camera è nelle intere mani, si è visto, del primo ministro. Bicameralismo fittizio, poi, perché, in luogo dell'unico procedimento legislativo ora esistente, se ne contano fino a cinque, con un labirintico intreccio di competenze per materia fra le due Camere. Ma, bicameralismo fittizio, soprattutto, perché non esiste caratterizzazione del Senato come voce e potere dei territori, così come è normale per ogni seconda Camera negli Stati regionali. La partecipazione di rappresentanti regionali e locali è senza diritto di voto in questa inutile assemblea. Il «no» a questo imbroglio, battezzato «federale», aprirebbe, invece, la via alla proposta (del centrosinistra) di un modello di Senato copiato dal Bundesrat tedesco. Soltanto da tre a sei rappresentanti per ciascuna regione e chiari meccanismi di coordinamento tra le due Camere. Una proposta che, oltre tutto, ridurrebbe, molto più drasticamente di quanto proposto nel progetto, il numero dei parlamentari (una riduzione che seguirebbe, però una ragione istituzionale e non un mero discorso di quantità che parli alla pancia bassa dell'elettorato).

Ragione n. 7 – «No», perché l'introduzione di una legislazione «esclusiva» delle regioni (non solo nei sistemi, ora nazionali, della sanità e della scuola ma in un numero indefinito di materie non riservate «espressamente» allo Stato) creerebbe paratie stagne tra regione e regione. Con effetti gravi di secessione nella titolarità dei diritti fondamentali (che è cosa ancor più grave della stessa secessione territoriale). Sarebbe cancellata, così, quella giurisprudenza alta della Corte Costituzionale, tutta basata sulla fluidità delle competenze e su una lettura moderna e intensa del principio di sussidiarietà. Una giurisprudenza che ha permesso, con una serie di sentenze recenti e famose (ovviamente per chi le ha lette), il virtuale superamento degli «errori» della riforma del 2001. E, persino, il recupero del principio di «interesse nazionale», basato sulla premessa di leale collaborazione Stato-regioni e su procedure di cooperazione (che la legislazione esclusiva negherebbe, invece, alla radice).

Ragione n. 8 – «No», per la repulsione etico-politica suscitata da norme come quella del nuovo articolo 67 che introduce la distinzione tra Nazione e Repubblica: alludendo ad un nazionalismo regionale italiano, estraneo e ostile a tutta la nostra storia, unitaria e pre-unitaria. O come quella della XIX disposizione transitoria (commi 13 e 14) che apre per cinque anni, una finestra di opportunità per la frammentazione delle regioni esistenti, con la possibilità di

referendum territoriali a cui parteciperebbero solo le popolazioni che chiedono tali separazioni: e non anche quelle che le dovrebbero subire...

Ragione n. 9 – «No», perché, con questi sconvolgimenti delle norme e degli equilibri della Costituzione, si corrode il suo valore di fattore identitario della Repubblica. Il luogo giuridico che, come ha scritto Pietro Scoppola, «ha consacrato in principi costituzionali, sentimenti, attese, speranze radicate nel popolo e che, nel dramma della guerra, si erano sviluppate». Una corrosione che corrisponde a quella dell'«altra» storia delle sue origini: il revisionismo ed il negazionismo che descrivono una «zona grigia» pre-Costituente, di per sé arida di fermenti di nuovo spirito nazionale.

Ragione n. 10 – Il 25 giugno del 1946 fu il giorno preciso in cui l'Assemblea Costituente iniziò il suo lavoro sulla Costituzione. Il referendum del 25 giugno prossimo segna, dunque, 60 anni dopo, anche una straordinaria coincidenza di date, un pressante vincolo di memoria. Il passato sembra chiamare il futuro. Una casualità, certo: che però ci suggerisce che dire «no» significa non rompere con quel passato e non pregiudicare l'avvenire